



Udienza del 25/05/2022

N. 829/2021

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Milano

Sezione lavoro

Nelle persone dei magistrati:

Silvia Marina Ravazzoni - Presidente
Susanna Mantovani - Consigliere
Laura Bertoli - Consigliere rel.

nella pubblica udienza del 25/05/2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 2521/2020 del Tribunale di Milano promossa con ricorso da:

██████████ (c.f. ██████████) rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ con studio in Milano, ██████████ elettivamente domiciliato presso l'indirizzo ██████████

APPELLANTE

Contro

COMUNE DI MILANO (c.f. 01199250158), rappresentato e difeso dagli avv. ██████████ ██████████ presso gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, via ██████████

APPELLATO

Sulle seguenti conclusioni delle parti:



per parte appellante:

“In via principale A. ad integrale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano (n. 2521/20 Trib Milano sezione Lavoro) accertare e dichiarare la responsabilità della Resistente Appellata per violazione dell’art. 2087 c.c., nonché della normativa speciale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e di quella che si ritiene applicabile, nella causazione della conseguente malattia professionale del Ricorrente ai fini della liquidazione del danno di natura permanente pari al 6 % (sei per cento), o quella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito dell’eventuale compianda CTU medico legale; B. condannare, per l’effetto, la Resistente appellata a pagare al Lavoratore la somma di € 8.862,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre € 395,40 a titolo di rimborso spese, detratto quanto percepito dall’INAIL a titolo di indennizzo in capitale per danno biologico e pari ad € 3.787,59, e così complessivamente nella somma di € 5.469,81 (risarcimento civilistico del danno spettante – indennizzo INAIL) a titolo di danno differenziale, o in quella che sarà ritenuta di giustizia; C. sempre ad integrale riforma della sentenza impugnata n. 2521/20 resa dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, accertati inoltre i presupposti per la personalizzazione del danno non patrimoniale subito dal Lavoratore, condannare la Resistente Appellata al pagamento in favore del Ricorrente della somma pari ad € 4.431,00, o in quella che sarà ritenuta di giustizia; D. ancora ad integrale riforma della sentenza impugnata n. 2521/20 resa dal Tribunale di Milano accertata e dichiarata la perdita di capacità lavorativa specifica e generica del Ricorrente a seguito della malattia professionale de quo, condannare la Resistente Appellata al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patienti dal Lavoratore; somma da quantificarsi facendo ricorso al criterio equitativo e/o del triplo della pensione sociale, come meglio descritti in atti; E. maggiorare tutte le somme di interessi legali e rivalutazione monetaria; In via istruttoria: (...)”;

per parte appellata:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro, contrariis reiectis, confermare la sentenza del Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro n.2521/2020 e rigettare le richieste avversarie siccome inammissibile, infondate e non dimostrate sotto ogni profilo, con ogni conseguenza di legge. in via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dalla controparte, in quanto generiche, indeterminate, contraddittorie ed esplorative. In particolare, la richiesta di nomina di CTU è palesemente inammissibile ed irrilevante, considerato, tra l’altro, che la situazione patologica del ricorrente è già stata accertata dall’INAIL e dal medico competente; per la CTU contabile, l’Amministrazione ha già chiarito quali siano gli elementi che concorrono a formare la retribuzione. Si chiede, in quanto occorra e senza alcuna



inversione degli oneri probatori che gravano sulla ricorrente, nel caso in cui fossero ammesse le istanze istruttorie avversarie, di essere ammessi a prova contraria, diretta e indiretta, sui capitoli di parte ricorrente, con l'escusione dei testi indicati ex adverso; si chiede altresì ammettersi prova testimoniale sui capitoli di cui alla narrativa in fatto, da intendersi qui trascritti e preceduti dalle parole "Vero che" (...). Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano".

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 2521/2020 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con il quale [REDACTED] aveva chiesto di condannare il Comune di Milano a risarcirgli il danno differenziale patito a causa di malattia professionale consistente in "discopatie multiple rachide lombari", già riconosciuta tale da INAIL ed insorta a causa della violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 168, 1° comma, del D.lgs. n. 81/2008.

Premesso che [REDACTED] aveva dedotto:

di lavorare alle dipendenze del convenuto sin dall'8-3-2010 svolgendo mansioni di esecutore dei servizi tecnici, addetto alla Direzione della Centrale Tecnica e Lavori Pubblici – settore tecnico-infrastrutture – servizio NU.I.R. (nucleo di intervento rapido), per far fronte alle richieste di intervento stradale segnalate dalle pattuglie della Polizia Locale;

di essere stato tenuto alla movimentazione manuale di pesanti carichi di varie tipologie, senza alcun adeguato ausilio meccanico e spesso con interventi svolti individualmente;

di avere subito un infortunio sul lavoro in data 7-9-2016, a causa del sollevamento di pesanti carichi di catrame;

di avere successivamente presentato denuncia di malattia professionale, dapprima respinta dall'Inail e poi, a seguito di opposizione, accolta con provvedimento in data 1-5-2019, con riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico fisica del 6% e liquidazione, quale indennizzo per danno biologico, dell'importo di € 3.787,59;



il primo giudice ha evidenziato che il nucleo cui era addetto il ricorrente era tenuto ad eseguire una vasta gamma di interventi (ripristino di buche in sede stradale e pedonale, ripristino di pavimentazione in pietra, ripristino sostituzione segnaletica stradale verticale abbattuta, transennatura di stabili pericolanti, recinzione e delimitazione di grate e grigliati, ripristino di staccionate e barriere diverse, ripristino o delimitazione di chiusini stradali diversi, chiusura di porte e finestre di locali sgomberati, circoscrizioni, delimitazioni, segnalazioni di avvallamenti e cedimenti sulla platea stradale, recupero di oggetti preziosi da grate, intercapedini e chiusini, collaborazione e/o supporto agli interventi del N.U.I.R. ambientale) e che non vi fosse prova che le operazioni manuali di movimentazione carichi fossero state eseguite da [REDACTED] con quotidianità e continuità, non avendo il ricorrente indicato quanto incidesse sull'attività complessiva la movimentazione dei pesi.

Il Tribunale ha poi sottolineato che, considerato che gli interventi erano affidati ad una squadra, e non ad un singolo, il ricorrente non aveva chiarito se la movimentazione manuale dei sacchi anche di peso superiore a 60 kg l'avesse eseguita da solo per propria iniziativa, piuttosto che per imposizione del Comune.

Il primo giudice ha evidenziato che gli oneri di formazione da parte del Comune erano stati assolti e che non vi era prova dell'imputabilità del danno a violazioni dell'art. 2087 c.c. o dell'art. 168 d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro.

Sulla scorta delle dichiarazioni rese in interrogatorio libero da entrambe le parti, omesso lo svolgimento di ulteriore istruttoria, il primo giudice ha pertanto respinto il ricorso, provvedendo alla compensazione delle spese di lite.

Avverso la sentenza ha proposto appello [REDACTED]

L'appellante, richiamati i principi interpretativi in materia di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., ha criticato la sentenza: per avere violato i principi in tema di onere probatorio; per avere fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, trascurando le dichiarazioni confessorie rese, in interrogatorio libero, dal procuratore del Comune di Milano; per avere erroneamente escluso la responsabilità dell'ente, responsabile sia per l'omessa fornitura, sino al 2020, di strumentazione adeguata per movimentare i carichi (furgoni attrezzati con



argani), oltre che per l'omessa vigilanza sull'osservanza delle misure precauzionali da parte dei dipendenti.

Per questi motivi l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.

Con memoria difensiva depositata in data 5.11.2021 si è costituito il Comune di Milano, eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi e contestandone comunque la fondatezza nel merito.

All'udienza del 12.1.2022 la Corte ha disposto CTU medico legale sulla persona dell'attore.

All'esito delle operazioni peritali, concluse con deposito di elaborato scritto, in data 25.5.2022 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame.

L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, legge n. 134/2012, richiede, infatti, soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice, requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie nonché prendendo posizione sulle risultanze istruttorie. Simile interpretazione trova conforto nell'insegnamento della Suprema Corte, a Sezioni Unite, che in materia ha chiarito che *"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"* (Cass. Sez. Unite n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche la successiva Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).

L'appello proposto da [REDACTED] soddisfa detti requisiti ed è pertanto ammissibile.



L'appello, oltre che ammissibile, è fondato e meritevole di accoglimento.

Conviene ricordare che, secondo la Suprema Corte, "L'art. 2087 c.c., impone all'imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. Tali misure vanno distinte tra: 1) quelle tassativamente imposte dalla legge; 2) quelle generiche dettate dalla comune prudenza; 3) quelle ulteriori che in concreto si rendano necessarie. D'altro canto, ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. È evidente, quindi, che il mero fatto di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa non determini di per sé l'addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l'altro, della nocività dell'ambiente di lavoro. Pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non è, tuttavia, circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Va infine osservato che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente" (così, tra le molte, Cassazione civile sez. lav., 07/07/2020, n.14082).

Nel caso di specie, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il lavoratore ha assolto l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza e l'origine professionale della patologia di cui soffre, mentre l'ente non ha dimostrato di avere correttamente adempiuti agli obblighi di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c.

Come evidenziato dall'appellante, sulla scorta delle risultanze documentali e delle reciproche allegazioni delle parti, risulta infatti provato che, nello svolgimento delle proprie



mansioni, [REDACTED] fosse chiamato alla movimentazione manuale dei carichi, individualmente, per pesi anche superiori ai 25 kg, oltre che, occasionalmente, in squadra, di pesi anche pari a 60-70 kg, ciò quantomeno sino al 2020.

In tal senso depongono non solo i documenti prodotti dall'appellante (cfr. i documenti da 34 a 41 fascicolo appellante, contenente descrizioni delle mansioni del dipendente addetto al NUIR e le valutazioni dei rischi predisposte dal datore di lavoro, rischi relativi anche alla necessità di movimentazione manuale dei carichi) ma anche le stesse allegazioni difensive dell'ente convenuto.

L'ente, pur evidenziando l'assenza di prova della continuità della movimentazione dei carichi, non ha negato che l'attività di [REDACTED] richiedesse anche il sollevamento di simili pesi; circostanza, questa, significativamente confermata in sede di interrogatorio libero anche dal procuratore dell'ente (il procuratore speciale dell'ente, all'udienza del 3.12.2020 avanti il Tribunale ha infatti dichiarato quanto segue: *“I masselli rotti o scheggiati vengono trasportati in sede e posti in un'area, dove vengono raccolti con appositi mezzi e messi in un cassone per il successivo smaltimento. Il trasporto e il caricamento sul furgone e lo scarico in sede sono manuali. I masselli variano dai 20/30 kg e possono arrivare anche a 60/70 Kg. Dal 2017/18 quelli di dimensioni o peso eccessivo, superiori a 60 kg, lasciati sul marciapiede, vengono movimentati da colleghi di una unità operativa diversa da quella del ricorrente. Nel 2016 e 2017 il ricorrente non ha lasciato alcun massello sul posto. Solo nel 2018 ho richiamato le squadre che avevano lasciato masselli sul posto con un cavalletto, invitandole a non farlo, perché poteva costituire un pericolo per la cittadinanza. Nel report prodotto, dopo il 2018 risultano masselli lasciati sul posto e non sono stati adottati provvedimenti. Prima del 2018 i masselli erano movimentati dalla squadra: 2 o 3 addetti e mai singolarmente. Nel 2018, su mia richiesta, è stato chiesto alla società che noleggiava i furgoni di pronto intervento di fornire furgoni con adeguate attrezzature per la movimentazione dei masselli, come richiesto da lavoratori e sindacati. La ditta ha fornito un furgone campione, che però non è stato mai utilizzato perché risultato non idoneo. Si è continuato ad utilizzare i normali furgoni. Solo da giugno 2020 è stato fornito un mezzo con apposite attrezzature”*).

Parimenti provato, sulla scorta della documentazione medica agli atti e delle conclusioni del CTU nominato in grado d'appello, che lo svolgimento di simile attività lavorativa sia stata quantomeno concausa della genesi della patologia di cui il lavoratore è affetto, patologia individuata in una *“discopatia protrusivo/erniaria lombare L3-L4 ed L5-S1”*.



Conviene riportare, qui di seguito, le conclusioni cui il CTU è giunto in merito alla sussistenza della patologia, alla sua genesi e alla quantificazione dei danni conseguenti (conclusioni motivate, esaurienti, andate immuni da qualsivoglia osservazioni critica proveniente dalle parti e pertanto condivise dal Collegio): *“Sulla base della documentazione visionata, nonché della visita medico-legale effettuata, sono emersi elementi tecnici di giudizio per affermare che:*

- *Poiché nel determinismo di una problematica di protrusione/emiazione completa discale lombosacrale -come quella in oggetto- possono essere contemporaneamente presenti fattori di origine lavorativa ed extra-lavorativa, e considerata nel caso di specie la effettiva verifica di momenti lavorativi in cui la pregressa mansione dell'Appellante fosse connotata da movimentazione manuale di carichi rilevanti (momenti generalmente idonei di per sé a favorire l'insorgenza od a peggiorare un quadro di discopatia, data l'entità dei gravi da maneggiare, pur nel contesto della discontinuità di tali incombenze), è dunque possibile concludere circa la attendibilità di un giudizio medico-legale concernente l'influenza della movimentazione stessa nell'integrazione della patologia, annotando comunque che, in tale giudizio tecnico, non è possibile tuttavia scindere e quantificare il ruolo svolto dai fattori lavorativi rispetto a quello esercitato da fattori di pertinenza extra-lavorativa, di modo che il risultato patologico finale è comunque da intendersi come univoca espressione del concorso di entrambi i fattori. (...) la condizione patologica precedentemente menzionata e relativa alla sussistenza di una discopatia protrusivo/emiarica lombare L3-L4 ed L5-S1 (bilancio menomativo, come meglio descritto in sede anamnestico-obiettiva nelle relative sezioni del presente accertamento consulenziale) integrerebbe la ricorrenza di una lesione all'integrità psico-fisica individuale (danno biologico), suscettibile di valutazione medico-legale in prospettiva risarcitoria.*
- *Il complesso menomativo summenzionato, nei termini poc'anzi meglio circostanziati, sarebbe idoneo nell'integrare una diminuzione permanente dell'integrità psico-fisica della persona (danno biologico permanente) che, avendo riguardo delle indicazioni di letteratura medico-legali esistenti-nonché secondo quanto menzionato nella Tabella per la valutazione delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità (comprese tra 1% e 9%), allegata al D.M. 03 Luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 Settembre 2003)- risulterebbe valutabile nella misura del 6-7% (sei-sette per cento) secondo il ragionamento meglio esplicitato all'interno della discussione medico-legale della presente relazione.*
- *Relativamente alla “sofferenza menomazione-correlata” al danno permanente, considerando le indicazioni di letteratura medico-legale esistenti circa la valutazione della “sofferenza” correlata al danno permanente, sarebbe possibile in questo caso esprimere una valutazione che, avendo a riguardo le predette indicazioni di letteratura medico-legale, comporterebbe una quantificazione con un punteggio pari a circa 1/5 (ossia, considerando la scala di aggettivazioni presenti nel*



quesito posto dall'Ill.mo Giudice, ascrivibile al grado di "assente/lievissima"), tenuto conto delle minime seppur presenti riferite ripercussioni delle menomazioni nella quotidianità del [REDACTED] in particolare nella deambulazione per tratti lunghi, nonché nella stazione eretta prolungata e per quanto riguarda l'atto di prendere in braccio i figli, alla luce altresì della necessità di assumere terapia farmacologica analgesica unicamente in occasione dei periodi di esacerbazione sintomatologica. • Nella documentazione in Atti sono presenti le seguenti ricevute complete di pagamenti per prestazioni di carattere sanitario, considerate congrue agli eventi in discussione per un importo pari ad € € 130,40. È da segnalare l'attestazione della spesa di € 250,00 (21.02.2020, fattura n. 48 al documento n. 52) per relazione medico-legale estesa dal Dott. [REDACTED] nonché un ulteriore esborso pari a € 15,00 (al documento n. 53) per copia di indagine radiologica. • Considerato l'aspetto maggiormente fisico-manuale della mansione in base alle indicazioni valutative presenti in letteratura medico-legale inerente la valutazione del danno a capacità lavorativa specifica, l'eventenza di una discopatia lombare, anche alla luce dell'utilizzo di carrello e delle prescritte limitazioni funzionali, sia di fatto al più foriera di una maggior usura lavorativa nella mansione attualmente ricoperta dall'Appellante".

Del resto, che le mansioni svolte da [REDACTED] presso il NUIR siano state quantomeno concausa dello sviluppo della patologia di cui si discute è stato anche confermato dall'INAIL, che- nel 2019 – ha riconosciuto al dipendente l'origine professionale della malattia e liquidato l'indennizzo di competenza (cfr. docc. 19 e 20 fascicolo appellante).

Ritenuto pertanto provato che la genesi della patologia sia riconducibile alle mansioni svolte (essendo sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente), diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale il datore di lavoro non ha assolto l'onere di dimostrare di avere puntualmente adempiuto ai propri obblighi di protezione, tra i quali specificamente quelli di cui il danneggiato aveva allegato l'inosservanza: fornire al dipendente strumentazione adeguata per la movimentazione dei carichi; di vigilare sull'osservanza delle procedure e delle direttive impartite per prevenire i rischi (a quest'ultimo proposito, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, va evidenziato che è responsabilità del datore di lavoro anche quella di assicurarsi che il dipendente effettivamente osservi le misure di sicurezza: cfr. la già citata Cass. 7 luglio 2020 n. 14082).



È del resto significativo che in sede di interrogatorio libero il procuratore speciale del Comune abbia ammesso che solo nel 2020 siano stati forniti furgoni muniti di argani per la movimentazione dei carichi più pesanti (tra i quali i masselli) e che fino al 2016-2017 detti carichi venivano movimentati a mano dagli operatori.

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l'affermazione della responsabilità risarcitoria dell'Ente per il danno c.d. differenziale, condivise le risultanze della CTU medico legale svolta avanti questa Corte (conclusioni rispetto alle quali, lo si ripete, non sono state formulate osservazioni critiche); stimato nel 7% il danno permanente patito dal lavoratore alla propria salute (anche in considerazione della necessità di fornire pieno ristoro alla maggiore usura lavorativa segnalata dal CTU); tenuto conto dei parametri di liquidazione forniti dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano e nelle relative Tabelle, nell'edizione 2021; scomputando, dalla quota ivi indicata a ristoro del danno biologico, quanto già indennizzato per il medesimo titolo da INAIL, secondo il criterio della detrazione "per poste" (cfr. doc. 20 fascicolo appellante); reputata equa l'indicazione delle medesime tabelle per il ristoro anche degli ulteriori pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'appellante in conseguenza dell'inadempimento (tra i quali la sofferenza soggettiva arrecata anche dal non avere visto attuate le misure di prevenzione nonostante un primo infortunio subito nel 2016); la somma spettante all'appellante a titolo di risarcimento del danno differenziale non patrimoniale risulta pari a euro 7.226,41 (importo già liquidato in moneta attuale).

Tale essendo il risultato dell'operazione liquidatoria resa possibile all'esito della CTU, considerato il tenore delle domande svolte dall'appellante riprodotte in epigrafe, non è forse superfluo ricordare che *"nella originaria incertezza sulla esatta determinabilità del "quantum", la indicazione di un importo chiesto a titolo risarcitorio, se accompagnata dalla formula "o la somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia", viene di regola a manifestare in senso ottativo la volontà della parte diretta ad ottenere quella somma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del Giudice"* (cfr. Cass. 8.2.2006 n. 2641; Cass. 26/09/2017, n. 22330).



Risulta poi fondata anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per spese mediche sostenute in conseguenza della patologia contratta, sia pur nei limiti dell'importo stimato congruo e documentato dal ctu (euro 125,00).

Va invece disattesa la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per compromissione alla capacità lavorativa specifica, posto che il CTU- con motivazione anche in questo caso condivisibile- ne ha escluso la sussistenza, riconducendo alla maggior usura lavorativa il pregiudizio cagionato dalla malattia (pregiudizio già ristorato nella liquidazione del danno non patrimoniale: cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28988; Cassazione civile sez. VI, 22/05/2018, n.12572).

Per questi motivi, assorbita ogni altra questione, in riforma della sentenza impugnata il COMUNE DI MILANO deve essere condannato a corrispondere a [REDACTED] la somma di euro 7226,41 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro 125,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellata.

Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria in grado di appello, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018 -in euro 3.500,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 4.800,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% e con distrazione a favore del difensore dell'appellante.

Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell'appellato, soccombente.

PQM

In riforma della sentenza n. 2521/2020 del Tribunale di Milano, condanna il COMUNE DI MILANO a corrispondere a [REDACTED] la somma di euro 7226,41 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro 125,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali;
pone definitivamente a carico del COMUNE DI MILANO le spese di CTU, liquidate con separato decreto;



condanna il COMUNE DI MILANO a rifondere a [REDACTED] le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 8.300,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore.

Milano, 25/05/2022

Il Presidente

Il Consigliere est.

Silvia Marina Ravazzoni

Laura Bertoli

